



SENT. NR. 56/2025/M

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Marco CATALANO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al nr 46463 del registro di Segreteria.

TRA

OMISSIS, nato a OMISSIS, il OMISSIS, residente in OMISSIS, C.F. OMISSIS, rappresentato e difeso, come da mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Pier Paolo Poggi, C.F. PGG PPL 64L31 C573E, fax 0541 433106, PEC: pierpaolo.poggi@ordineavvocatirimini.it, con studio in Rimini, via Cattaneo 10 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso avv. Poggi, in Rimini, via Cattaneo 10,

RICORRENTE

CONTRO

- INPS in persona del l.r.p.t. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Mariateresa Nasso (C.F.: NSSMTR71A46L063A), PEC avv.mariateresa.nasso@postacert.inps.gov.it e Oreste Manzi (C.F.:

SENT. NR. 56/2025/M

MNZRST58R13C129I), PEC avv.oreste.manzi@postacert.inps.gov.it

con i quali è elettivamente domiciliato in Bologna Via Milazzo n. 4/2

presso la sede INPS, giusta procura generale alle liti del 22 marzo 2024

a rogito notaio Fantini in Roma Repertorio n. 37875 Raccolta n.731,

- Ministero della Difesa in persona del Ministero p.t. Direzione

Generale della Previdenza Militare e della Leva, con sede legale in Viale

dell'Esercito, 186 - 00143 ROMA - rappresentato e difeso dal Direttore

Generale p.t. o suo delegato -, elettivamente domiciliato presso la sede

di Viale dell'Esercito 178-186, 00143 Roma, P.E.C.

previmil@postacert.difesa.it,

RESISTENTI

CONCLUSIONI

Per OMISSIS

"Piaccia all'On. le Corte dei Conti adita, reiectis contrariis, accogliere le domande formulate in premessa, che si intendono qui riscritte sia nella sua parte in fatto che in diritto e parte integrante delle presenti conclusioni e per gli effetti:

*- accertare e dichiarare che il sig. OMISSIS ha diritto al riconoscimento dell'ascrivibilità a categoria tabellare delle invalidità permanenti in cumulo, così come previste dalla tabella F1 DPR 23 dicembre 1978, n. 915, modificato dal DPR 30 dicembre 1981, n. 834 e dalla L. 6 ottobre 1986, n. 656, nella misura complessiva di: **I categoria + VI categoria;***

- condannare l'Amministrazione intimata al pagamento delle somme che risulteranno dovute per i titoli sopra indicati, con rivalutazione monetaria ed

SENT. NR. 56/2025/M

interessi legali dal giorno della maturazione dei singoli crediti al saldo effettivo;

- accoglimento di qualsiasi altra domanda, avanzata in premessa, per tutti i motivi in fatto ed in diritto, di cui in premessa, che si intendono riscritti e parti integranti delle presenti conclusioni;

- il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c..

In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda, così come formulata, in via principale e/o subordinata, volere in ogni caso mandare indenne parte ricorrente dalla condanna alle spese legali, disponendone la compensazione, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., tenendo conto dell'oggetto della domanda, della natura della controversia, e della giurisprudenza ricognitiva del diritto per colleghi di lavoro con le stesse mansioni rispetto al ricorrente".

Per INPS in persona del l.r.p.t.:

difetto di legittimazione o in subordine rigetto del ricorso; vittoria di spese.

Ministero della Difesa in persona del Ministero p.t.:

rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite da liquidarsi forfettariamente in € 800,00 (Ottocento,00) o nell'importo che Codesta Corte riterrà di giustizia.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato il OMISSIS conveniva in giudizio l'INPS in persona del l.r.p.t. e il Ministero della Difesa in persona del Ministero p.t. davanti alla Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna esponendo che:

egli ha presentato ricorso alla competente Corte dei Conti in sede

SENT. NR. 56/2025/M

Giurisdizionale (Ricorso n. 45732) per ottenere:

- l'accertamento ed il riconoscimento della malattia professionale e/o dipendenza da cause di servizio della patologia coxartrosi bilaterale, gonartrosi bilaterale, a fini pensionistici nella migliore misura, ai sensi del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 e successive integrazioni e modificazioni, per limitazione della deambulazione e dei movimenti di abduzione degli arti inferiori; rigidità articolare; zoppia di fuga;

- l'accertamento ed il riconoscimento della malattia professionale e/o dipendenza da cause di servizio della patologia fibrillazione atriale cronica e coronarica, a fini pensionistici nella migliore misura, ai sensi del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 e successive integrazioni e modificazioni;

- e conseguentemente, l'emissione dei relativi decreti di ammissione, da parte dell'Amministrazione deputata al riconoscimento delle infermità da cause di servizio, per i seguenti verbali: OMISSIS; OMISSIS; OMISSIS;

- la Corte dei Conti, con sentenza n. 167/2022/M accoglieva il ricorso del sig. OMISSIS, statuendo che l'Inps dovesse provvedere "al riconoscimento della pensione privilegiata, per le infermità di cui è affetto il ricorrente ed accertate in sede id consulenza medica presso il Ministero della Salute, complessivamente ascrivili alla 4° categoria tabellare, oltre arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda all'effettivo pagamento";

- detta sentenza fondava i propri convincimenti sul parere medico legale del 3 giugno 2022, espresso dal Ministero della Salute;

- per effetto di quanto sopra il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della leva, I reparto, I divisione,

SENT. NR. 56/2025/M

stabiliva, che "è conferita al sig. (primo Luogotenente E.I.) OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, la pensione privilegiata di 4^a categoria, fermo restando l'importo della pensione di euro 34.292,78... da durare a vita ..." , senza considerare, secondo il ricorrente, che, per effetto della cennata sentenza della Corte dei Conti lo stesso sig. OMISSIS ha diritto di vedersi riconosciuta, **come nuova categoria, la prima categoria più la sesta categoria**, per effetto del cumulo che si determina ai sensi della tabella F1 allegata al DPR 23 dicembre 1978, n. 915;

- Tal risultato, infatti, ai sensi della tabella F1 allegata al DPR 23 dicembre 1978, n. 915 si ottiene come cumulo in relazione alle varie patologie riconosciute al sig. OMISSIS.

In particolare:

1) con verbale modello OMISSIS la Commissione Medica - I Sezione OMISSIS accertava in capo al sig. OMISSIS l'aggravamento delle infermità di cui ai punti 1,2 3, 12 e l'ascrivibilità della menomazione complessiva dell'integrità fisica, psichica o sensoriale: Tab "A", V categoria; tale aggravamento andava in cumulo con la coxartrosi bilaterale, riconosciuta con verbale n. OMISSIS del OMISSIS della C.M.O. di OMISSIS; il parere medico legale del Ministero della Salute, III Ufficio, n. OMISSIS, che costituisce parte integrante della sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna n. 167/2022/M del 27/10/2002, accertava l'aggravamento di tale ultima patologia e conseguentemente l'ascrivibilità alla VIII categoria tabellare:

il cumulo derivante è dato da V categoria + VIII categoria = IV categoria

SENT. NR. 56/2025/M

(tabella F1 DPR 23 dicembre 1978, n. 915);

2) tale IV categoria va in cumulo con la patologia gonartrosi bilaterale accertata con verbale n. OMISSIS della C.M.O. di OMISSIS; il parere medico legale del Ministero della Salute, III Ufficio, OMISSIS, che costituisce parte integrante della sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna n. 167/2022/M del 27/10/2002, accertava l'aggravamento di tale ultima patologia e conseguentemente l'ascrivibilità alla VIII categoria tabellare: il cumulo derivante è dato da IV categoria + VIII categoria = III categoria (tabella F1 DPR 23 dicembre 1978, n. 915);

3) tale III categoria va in cumulo con la patologia rachide "in toto", accertata con verbale n. OMISSIS della C.M.O. di OMISSIS; il parere medico legale del Ministero della Salute, III Ufficio, n. OMISSIS, che costituisce parte integrante della sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna n. 167/2022/M del 27/10/2002, accertava l'aggravamento di tale ultima patologia e conseguentemente l'ascrivibilità alla VII categoria tabellare: il cumulo derivante è dato da III categoria + VII categoria = II categoria (tabella F1 DPR 23 dicembre 1978, n. 915);

4) tale II categoria va in cumulo con la patologia cardiovascolare, accertata con verbale n. OMISSIS della C.M.O. di OMISSIS; il parere medico legale del Ministero della Salute, III Ufficio, n. OMISSIS, che costituisce parte integrante della sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna n. 167/2022/M del 27/10/2002, accertava l'aggravamento di tale ultima patologia e

SENT. NR. 56/2025/M

conseguentemente l'ascrivibilità alla V categoria tabellare: il cumulo

derivante è dato da II categoria + V categoria = I categoria (tabella F1

DPR 23 dicembre 1978, n. 915);

5) tale I categoria va in cumulo con la patologia legata agli esiti fibrotici

sub-pleurici di natura da determinare, accertata con verbale modello

OMISSIS della Commissione Medica - I Sezione Padova; il parere

medico legale del Ministero della Salute, III Ufficio, OMISSIS, che

costituisce parte integrante della sentenza della Corte dei Conti, Sezione

Giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna n. 167/2022/M del

27/10/2002, accertava la patologia polmonare e conseguentemente

l'ascrivibilità alla VI categoria tabellare: il cumulo derivante è dato da I

categoria + VI categoria = **I categoria + VI categoria** (tabella F1 DPR 23

dicembre 1978, n. 915).

Per effetto di quanto sopra il ricorrente riteneva l'ascrivibilità a

categoria tabellare delle invalidità permanenti in cumulo, così come

previste dalla tabella F1 allegata al DPR 23 dicembre 1978, n. 915,

modificato dal DPR 30 dicembre 1981, n. 834 e dalla L. 6 ottobre 1986,

n. 656, nella misura complessiva di: **I categoria + VI categoria**, e

concludeva come in premessa.

Si costituiva in giudizio l'INPS il quale affermava che la valutazione

medica era di esclusiva competenza del Ministero della Difesa;

pertanto, affermava di non essere legittimato passivo.

Il Ministero chiedeva, con articolata e documentata memoria, il rigetto

del ricorso.

Alla udienza del 20.5.2025, presenti l'avv. Poggi per il ricorrente e l'avv.

SENT. NR. 56/2025/M

Nasso per l'I.N.P.S. assistiti dalla dott.ssa Antonietta Monaco, la causa passava in decisione e veniva decisa con dispositivo di cui si dava lettura.

DIRITTO

Dalla lettura del ricorso introduttivo e della documentazione versata in atti il ricorrente più che lamentare un aggravamento, al limite si duole di una cattiva esecuzione della sentenza del 2022.

Invero dagli atti depositati dal Ministero risulta l'infondatezza del ricorso.

Innanzitutto, la **coxoartrosi bilaterale, la gonartrosi bilaterale e la patologia cardiovascolare** - ossia le stesse infermità che il ricorrente chiede di cumulare con le patologie per le quali la sentenza n. 167/2022 gli ha riconosciuto il diritto a ottenere una pensione privilegiata ordinaria di IV categoria sono state tutte valutate dall'UML **NON dipendenti da causa di servizio.**

Con riguardo alla coxartrosi e alla gonartrosi l'UML, richiamando i pareri n. OMISSIS e n. OMISSIS resi in sede amministrativa dal CVCS, ha ritenuto che *“non si ravvisano elementi correlati all'attività di servizio svolta dal OMISSIS che possano aver agito con una valenza causale o concausale nella genesi della artrosi di anca e di ginocchio (in realtà, neanche per quella di colonna a parere dello scrivente Ufficio, ma non si può andare ultra petita e non si può esprimere parere su quanto già riconosciuto), trattandosi di problema di natura dismetabolico-degenerativa con componente genetica indubbia. Giova far presente che il OMISSIS ha dei fattori predisponenti importanti: in primis, il sovrappeso (altezza 175 cm, peso 91.00*

SENT. NR. 56/2025/M

kg, indice di massa corporea calcolato di 29.7, corrispondente a sovrappeso ai limiti della obesità di primo grado), a livello di colonna lombare la presenza di una deformazione scoliotica destro-convessa che determina inevitabilmente un alterato stress ponderale sulla colonna stessa, predisponendo a fenomeni degenerativi di tipo artrosico su tutto lo scheletro assile nonché appendicolare”.

Del pari, con riguardo alla patologia cardiaca, l’UML ha ritenuto che *“sia il problema del ritmo cardiaco (fibrillazione cronica), che quello arteriosclerotico coronarico, NON risultano essere dipendenti da causa di servizio”.*

Con riguardo alla *“coxartrosi bilaterale”* e alla *“gonartrosi bilaterale”*, il parere la esclude: *“Pur essendo, pertanto, la patologia degenerativa artrosica a livello di anche e ginocchia inevitabilmente peggiorata...si ritiene di poter concordare pienamente con quanto stabilito a suo tempo dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze (adunanza n. OMISSIS del OMISSIS [rectius 2009], come confermato anche successivamente nell’adunanza n. OMISSIS [rectius 2009] del OMISSIS) dal momento che trattasi di patologie non dipendenti da causa di servizio”.*

Anche con riguardo alla *“patologia cardiovascolare”* il parere la esclude: *“In merito alla situazione cardiaca, va detto che essa è sicuramente peggiorata....Tuttavia, sia il problema del ritmo cardiaco (fibrillazione cronica), che quello arteriosclerotico coronarico, NON risultano essere dipendenti da causa di servizio”.*

In definitiva le patologie lamentate dal ricorrente sono state fatte proprie e valutate dalla sentenza nr. 167 del 2022, che così afferma:

La relazione dell’U.M.L. prende in considerazione le patologie già accertate

SENT. NR. 56/2025/M

quali correlate al servizio (work-linked) per stabilire se e in quale misura si sarebbe verificato un aggravamento.

Per la patologia polmonare, sicuramente dipendente da causa di servizio, l'U.M.L. ha potuto collocarla, per eziologia ed evoluzione, all'interno della 6° cat. tabellare in relazione all'inevitabile inalazione di vapori tossici e fibre di asbesto che ne hanno determinato esiti restrittivi ed ostruttivi.

Per la patologia cardiaca, l'U.M.L. ha rinvenuto un aggravamento della stessa, definita al momento della visita come "fibrillazione atriale cronica".

In conclusione, l'Ufficio consulente rileva come tutte le patologie già considerate dipendenti da causa di servizio, e rivalutando la patologia respiratoria come work-linked, ha ravvisato un complessivo aggravamento della situazione patologica di OMISSIS ascrivibile alla 4° cat. tabellare.

In mancanza di appello a detta sentenza, residua, eventualmente, una ottemperanza alla predetta, da effettuarsi, però, con le forme di cui agli artt. 217 e ss. C.g.c.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi dell'art. 152 bis disp. Att. c.p.c. richiamato dall'art. 158, comma 2, del c.g.c. in favore di INPS in persona del l.r.p.t. in complessivi € 2.800,00 (tenuto conto del valore indeterminabile, della complessità bassa e della natura sostanzialmente previdenziale della controversia) oltre IVA, CPA, contributo unificato e rimborso forfettario se dovuti, e di € 800,00 (così come richiesto) per il Ministero della Difesa, già diminuite del 20% stante la rappresentanza personale della parte, tenuto conto della non vincolatività delle tariffe professionali.

P. Q. M.

SENT. NR. 56/2025/M

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da OMISSIS nei confronti di INPS in persona del l.r.p.t.; Ministero della Difesa in persona del Ministero p.t., relativamente giudizio nr. 46463 così provvede:

a) rigetta il ricorso;

b) condanna OMISSIS a pagare, in favore di INPS le spese e competenze del presente giudizio, che liquida in € 2.800,00, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario e contributo unificato, se dovuti, e a favore del Ministero della Difesa la somma di € 800.00.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "Codice in materia di protezione di dati personali", dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti

Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 20 maggio 2025.

IL GIUDICE UNICO

(Marco Catalano)

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 27 maggio 2025

Il Direttore della Segreteria

(dott. Laurino Macerola)

f.to digitalmente

SENT. NR. 56/2025/M

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Bologna, 27 maggio 2025

Il Direttore di Segreteria

(dott. Laurino Macerola)

f.to digitalmente